

**DECRETO MINISTERO
DELL'INTERNO 23 settembre 2008
Modifiche ed integrazioni all'allegato
A del decreto del Presidente della
Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340,
recante la disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione
stradale di G.P.L. per autotrazione.**

in G.U. n. 232_ del 3-10-2.008

sommario

Art. 1. Modifiche all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica n. 340/2003..... 1

**Allegato 1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24
OTTOBRE 2003, N. 340. 1**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, concernente il «Regolamento
recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2007, recante
«Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.
"340»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006,
concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n.
94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza
antincendio degli impianti di distribuzione stradale
di gas combustibili per autotrazione al fine di
disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto
di carburanti liquidi e gassosi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive
modificazioni;

Espletata la procedura di informazione ai sensi
della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

**Art. 1. Modifiche all'allegato A del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 340/2003**

1. Al fine di disciplinare le modalità di erogazione
multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e
fermo restando il divieto di erogazione
contemporanea da un unico apparecchio di
distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con
G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas
naturale, all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono
apportate le modifiche e le integrazioni indicate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente
decreto.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il Ministro dell'interno

Maroni

Il Ministro

dello sviluppo economico

Scajola

***Allegato 1 MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
ALL'ALLEGATO A DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 24
OTTOBRE 2003, N. 340.***

All'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, lettera
c) dopo la parola «gasolio)», sono aggiunte le
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al
punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione
multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».

2. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, alla
lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: «,
fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito
alle modalità di erogazione multiprodotto di
carburanti liquidi e gassosi».

3. Al punto 15.3 - Operazioni di erogazione e'
aggiunto il seguente punto:

«3. L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi
mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto
e' consentita a condizione che l'erogazione
contemporanea dei carburanti, dal medesimo

apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;
- b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
- c) gas naturale con gas naturale.

A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto»."

note

Id.1.961